



R.G. 16/26 L.R. CONTR.

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di La Spezia
Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusacà	Presidente
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	Giudice
Dott. ssa Maria Grazia Barbuto	Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 4/2026 P.U.

PROMOSSO DA

NOTARIMPRESA S.P.A., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. DEMICHELE e dell'Avv. CAVALLO, come da procura alle liti allegata al ricorso;

Nei confronti di

TECNOIMPREMEABILIZZAZIONI DI PONTEDERA ORESTE S.R.L.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale formulato da parte di NOTARIMPRESA SPA in data 19.1.2026 nei confronti di TECNOIMPERMEABILIZZAZIONI DI PONTEDERA ORESTE SRL;

Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 19.1.2026 il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società TECNOIMPERMEABILIZZAZIONI DI PONTEDERA ORESTE SRL;



- fissata udienza di comparizione al 10.3.2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione;
- la parte resistente si è costituita con memoria depositata nel rispetto del termine concesso dal GD, evidenziando l'assenza di uno stato di insolvenza e di attivo da liquidare, in quanto società sarebbe stata già sottoposta a procedura di liquidazione volontaria e in ogni caso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) CCII per essere considerata un'impresa "minore" e dunque sottratta a liquidazione giudiziale;
- all'udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente - stante gli esiti dell'istruttoria e la memoria depositata dalla resistente- ha insistito in via subordinata per l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società debitrice;

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la società convenuta ha sede in Santo Stefano Magra (SP) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, in quanto creditrice in forza della documentazione versata in atti e, in specie, della sentenza n. 394/2025, nonché la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII;
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
 - 1) dall'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. n. 11393/2004; Cass. n.19611/2004);
 - 2) da una evidente esposizione debitoria nei confronti dell'ADER e dell'INPS (cfr. note acquisite in data 4.2.2026);
 - 3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n. 4455/2001);
- Considerato, ulteriormente, che nel caso di specie la società resistente si trova in liquidazione volontaria già da dicembre 2017 e che devono trovare applicazione i seguenti principi in diritto.

Nelle società che sono in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, dev'essere unicamente diretta, tanto ai fini della dichiarazione di fallimento, quanto per l'apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 12156 del 2024; Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 25167 del 2016).

La società in liquidazione, infatti, pur potendo continuare (ma in via meramente provvisoria) l'esercizio dell'impresa, ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere, previa conservazione del



suo valore, alla (miglior) realizzazione (possibile) dell'attivo, a partire dall'azienda o da singoli rami della stessa, e, per l'effetto, al soddisfacimento dei suoi creditori e, in caso di residuo, dei soci.

Ne consegue che, al fine di escludere lo stato d'insolvenza, non è più richiesto che la società in liquidazione disponga, come invece la società in piena attività, delle risorse liquide o prontamente liquidabili necessarie per soddisfare regolarmente, ai fini previsti dall'art. 5 L.Fall. e dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII le obbligazioni contratte, essendo, piuttosto, necessario unicamente che il patrimonio della società consenta l'integrale soddisfacimento dei suoi creditori (Cass. n. 25167/2016; Cass. n. 19414/2017; Cass. n. 28193/2020; Cass. n. 24660/2020; Cass. n. 32280/2022; Cass. n. 30284/2022; Cass. n. 7087/2022; Cass. n. 12156/2024; Cass. n. 30435/2022, la quale, a sua volta, rinvia a Cass. n. 20491/2022, Cass. n. 18511/2022, Cass. n. 10516/2022, Cass. n. 10509/2022 e Cass. n. 20432/2021, nonché, sebbene argomentando a contrario, Cass. n. 7087/2022).

La valutazione con cui il giudice verifica se gli elementi attivi del patrimonio della società in liquidazione consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può, tuttavia, non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica (Cass. n. 24948/2019).

La difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo, infatti, può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inadeguati a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. n. 28193/2020).

In una società in stato di liquidazione, la valutazione dell'insolvenza da parte del giudice non può, dunque, prescindere dall'accertamento delle reali possibilità di realizzo degli elementi attivi del patrimonio sociale e della loro effettiva idoneità, in quanto attuali e concreti, a consentire l'integrale e tempestivo soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. n. 18137/2018; Cass. n. 24948/2018; Cass. n. 10516/2022; Cass. n. 33590/2025).

Ne consegue che, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l'ammontare e/o il tempo dell'effettivo realizzo, di consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d'insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale: specie se si considera che soltanto tale procedura, sottraendo alla società debitrice e agli stessi creditori la scelta dei tempi e dei modi della liquidazione dei beni sociali (rispettivamente, volontaria o esecutiva) nonché del tempo e del grado di soddisfazione delle relative pretese, può garantire tanto la liquidazione competitiva (se del caso, nelle forme della cessione d'azienda: artt. 214 ss. CCII) dei cespiti, ivi comprese le somme recuperate con le azioni di massa (quali le azioni d'inefficacia previste dagli artt. 163 ss. CCII e le azioni risarcitorie previste dagli artt. 255 lett. b) e 2476, comma 6 c.c.), quanto la ripartizione del ricavato, tra i creditori giudizialmente accertati (artt. 200 CCII), nel rispetto delle cause legittime di prelazione ivi riconosciute (artt. 220 ss. CCII) (di recente, si veda Cass. n. 6666/2026).

- Risultano tuttavia comprovati i requisiti di cui all'art.2 lett. d) CCII¹ per considerare la società resistente un'impresa minore e dunque non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata, come richiesta in via subordinata dal creditore ricorrente;
- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore,

¹ In sede di memoria di costituzione, la resistente ha rilevato infatti come dai registri IVA e dalle dichiarazioni dei redditi riferibili al triennio antecedente il deposito del ricorso emerge l'insussistenza dei presupposti dimensionali per procedere ai sensi dell'art. 37 ss. CCII.



tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e ferma l'unitarietà del compenso dell'OCC e del liquidatore e limiti imposti dall'art. 16 co. 4 DM n. 202/2014;

Considerato opportuno provvedere alla nomina del liquidatore nella persona dell'Avv. E. Fabbiani, quale liquidatrice già nominata nella procedura di liquidazione controllata n.58/2025 apertasi a seguito di ricorso depositato in proprio dal socio, Pontedera Oreste;

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII;

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio della società TECNO IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DI PONTEDERA ORESTE (P.IVA 01365620119);

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

NOMINA Liquidatore L'avv. E. Fabbiani;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 27.7.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti;

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.



Sent. n. 38/2026 pubbl. il 27/04/2026

Cron. n. : 688/2026

Rep. n. 38/2026 del 27/04/2026

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla debitrice, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 24.4.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto

La Presidente

Dott.ssa Diana Brusacà



